Comune di Caponago

Provincia di Monza e della Brianza

REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA MORTUARIA

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI **4**

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento 4
Articolo 2 - Disposizioni di legge e di regolamento di polizia mortuaria 4
Articolo 3 - Definizioni 4

CAPITOLO II – SERVIZI FUNEBRI **8**

Articolo 4 - Competenze 8
Articolo 5 - Servizi funebri gratuiti e a pagamento 8
Articolo 6 - Periodo e depositi di osservazione – obitori 8
Articolo 7 - Autorizzazioni di attività cimiteriali e di cremazione 9
Articolo 8 - Deposizione del cadavere nel feretro 10
Articolo 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto 11
Articolo 10 - Verifica e chiusura feretri 12
Articolo 11 - Trasporto Funebre 12
Articolo 12 - Modalità del trasporto e percorso 13
Articolo 13 - Trasporto di salma 14
Articolo 14 - Trasporto di cadavere 15
Articolo 15 - Trasporto di urne cinerarie, di cassette di resti ossei, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi .. 15
Articolo 16 - Trasporti all'estero o dall'estero 16
Articolo 17 - Agenzie di Pompe Funebri 16
Articolo 18 - Divieti 17

CAPITOLO III - PIANO CIMITERIALE **18**

Articolo 19 - Piano Cimiteriale 18
Articolo 20 - Composizione del cimitero 18

CAPITOLO IV – SERVIZI CIMITERIALI **19**

Articolo 21 - Competenze 19

CAPO I – GESTIONE DEL CIMITERO *19*
Articolo 22 - Gestione e vigilanza del Cimitero 19
Articolo 23 - Accesso al cimitero e onerosità del servizio () 20
Articolo 24 - Orario del cimitero 20
Articolo 25 - Divieti 20
Articolo 26 - Riti funebri religiosi 21
Articolo 27 - Fiori e piante ornamentali 21
Articolo 28 - Materiali ornamentali 22
Articolo 29 - Attività cimiteriali 22

CAPO II – INUMAZIONE – TUMULAZIONE – ESUMAZIONE - ESTUMULAZIONE *23*
Articolo 30 - Inumazione 23
Articolo 31 - Tumulazione 23
Articolo 32 - Deposito provvisorio 24
Articolo 33 - Esumazioni ordinarie/straordinarie 25
Articolo 34 - Avvisi di scadenza 26
Articolo 35 - Estumulazioni ordinarie e straordinarie 26
Articolo 36 - Raccolta ossa 27
Articolo 37 - Oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione 28
Articolo 38 - Oggetti personali recuperati 28
Articolo 39 - Disponibilità dei materiali e delle opere installate sulle sepolture 28

CAPO III - CREMAZIONE *29*
Articolo 40 - Cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri 29

CAPO IV - CONCESSIONI *31*
Articolo 41 - Sepolture private 31
Articolo 42 - Tipologia di concessioni 31
Articolo 43 - Concessionario ed utilizzo delle sepolture 31
Articolo 44 - Durata delle concessioni 32
Articolo 45 - Modalità di concessione 34
Articolo 46 - Trasformazione delle concessioni 34
Articolo 47 - Persone destinatarie della concessione 34

Articolo 48 - Subentro nel diritto di concessione 35
Articolo 49 - Rinuncia alla concessione 35
Articolo 50 - Revoca 36
Articolo 51 - Decadenza 36
Articolo 52 - Provvedimenti conseguenti la decadenza 37
Articolo 53 - Estinzione 37
Articolo 54 - Concessioni pregresse 38
Articolo 55 - Regolarizzazione delle concessioni in atto 38
Articolo 56 - Tariffe 38
Articolo 57 - Atti a disposizione del pubblico 38
Articolo 58 - Registro delle sepolture e Mappa 39
Articolo 59 - Annotazioni in mappa 39
Articolo 60 - Schedario dei defunti 39
Articolo 61 - Scadenziario delle concessioni 39

CAPO V - PRESCRIZIONI TECNICHE 40
Articolo 62 - Identificazione delle sepolture – prescrizioni tecniche 40
Articolo 63 - Manutenzione 40
Articolo 64 - Accesso al cimitero 40
Articolo 65 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri 41
Articolo 66 - Responsabilità 41
Articolo 67 - Recinzione aree - Materiali di scavo 41
Articolo 68 - Introduzione e deposito di materiali 42
Articolo 69 - Orario di lavoro 42
Articolo 70 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti 42
Articolo 71 - Vigilanza 42
Articolo 72 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero 42
Articolo 73 - Registro Giornaliero delle Operazioni Cimiteriali 43
Articolo 74 - Servizio di illuminazione elettrica votiva 44
Articolo 75 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti 44

CAPITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI 45

Articolo 76 - Efficacia delle disposizioni del regolamento 45
Articolo 77 - Cautele 45
Articolo 78 - Emanazione degli atti previsti dal regolamento 45
Articolo 79 - Sanzioni 45
Articolo 80 - Entrata in vigore 46

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento di Polizia Mortuaria, in osservanza delle disposizioni statali e regionali vigenti e delle norme sanitarie, ha per oggetto il complesso degli adempimenti connessi alla cessazione della vita umana e alla custodia delle salme e dei resti mortali, comprese le funzioni di igiene e sanità pubblica, cui tutti i cittadini e la Pubblica Amministrazione debbono attenersi.
2. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune nonché degli uffici e servizi dell'Unita Sanitaria Locale, per quanto di competenza, ferme restando le attribuzioni espressamente assegnate dalla legge ad altra Autorità o Ente.
3. La Polizia Mortuaria comprende i servizi funebri, intendendosi per tali la destinazione dei cadaveri o parti di essi, i trasporti funebri e la cremazione, ed i servizi cimiteriali comprendenti la gestione e custodia del cimitero e locali annessi, la concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata e l'illuminazione votiva.

Articolo 2 - Disposizioni di legge e di regolamento di polizia mortuaria

1. Fanno parte integrante del presente regolamento tutte le altre contenute nelle disposizioni statali e regionali che di seguito si richiamano:
   a. D.P.R. 10/9/1990, n. 285;
   b. Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993 n. 24;
   c. Circolare del Ministero della Sanità 31/07/1998 n. 10;
   d. D.P.R. 3/11/ 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
   e. L. 30/3/2001, n. 130;
   f. D.P.R. 15/7/ 2003, n. 254;
   g. Legge Regionale 18 novembre 2003, n. 22
   h. Regolamento regionale 09/11/2004, n. 6, successivamente modificato con Regolamento regionale 06/02/2007, n. 1;
   i. Legge Regionale 08/02/2005, n. 6;
   j. Deliberazione di Giunta Regionale VII/20278 del 21/1/2005, nonché sue modifiche ed integrazioni;
   k. Legge Regionale 30/12/2009 n. 33 - "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità".
2. Ove la normativa muti, il presente regolamento si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra una revisione regolamentare.

Articolo 3 - Definizioni

Le definizioni di seguito elencate hanno il significato per ciascuna specificato in conformità all'art. 2 del Regolamento regionale n. 6/2004, come modificato con Regolamento regionale n. 1/2007:

- **addetto al trasporto funebre**: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
- **animali di affezione**: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;
- **attività funebre**: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
  a. disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;

b. vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
c. trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;

- **autofunebre**: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;
- **avente diritto alla concessione**: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
- **autopsia**: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
- **bara o cassa**: cofano destinato a contenere un cadavere;
- **cadavere**: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
- **cassetta resti ossei**: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- **cassone di avvolgimento in zinco**: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;
- **ceneri**: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- **cinerario**: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- **cimitero**: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- **cofano per trasporto salma**: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
- **cofano di zinco**: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;
- **colombaro**: manufatto epogeo, realizzato dal Comune,diviso in tanti loculi di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- **concessione di sepoltura cimiteriale**: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
- **contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi**: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- **cremazione**: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- **crematorio**: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- **decadenza di concessione cimiteriale**: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;
- **deposito mortuario**: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- **deposito di osservazione**: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- **deposito temporaneo**: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
- **dispersione**: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- **esiti di fenomeni cadaverici trasformativi**: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;
- **estinzione di concessione cimiteriale**: cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- **estumulazione**: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
- **estumulazione ordinaria**: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;

- **estumulazione straordinaria**: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;
- **esumazione**: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- **esumazione ordinaria**: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
- **esumazione straordinaria**: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
- **familiari aventi titolo**: il coniuge e, in difetto, in ordine di disponibilità, i parenti più prossimi individuati secondo l'articolo 433 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi;
- **feretro**: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- **fossa**: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- **gestore di cimitero o crematorio**: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- **giardino delle rimembranze**: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- **impresa funebre o di onoranze o pompe funebri**: soggetto esercente l'attività funebre;
- **inumazione**: sepoltura di feretro in terra;
- **loculo o tumulo o forno**: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi
- **medico curante**: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
- **obitorio**: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
- **operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre**: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- **ossa**: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- **ossario comune**: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- **revoca di concessione cimiteriale**: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- **riscontro diagnostico**: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- **sala del commiato**: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
- **salma**: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- **sostanze biodegradanti**: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- **spazi per il commiato**: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- **tanatoprassi**: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- **tomba familiare**: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
- **traslazione**: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- **trasporto di cadavere**: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
- **trasporto di salma**: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione

sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
- **tumulazione**: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
- **urna cineraria**: contenitore di ceneri.

CAPITOLO II – SERVIZI FUNEBRI

Articolo 4 - Competenze

1. Le competenze dello Stato, della Regione, dell'A.S.L. e del Comune sono specificate nelle norme statali e regionali vigenti.
2. La competenza dei Servizi funebri del Comune di Caponago è attribuita al Responsabile dell'U.O. Servizi Demografici.

Articolo 5 - Servizi funebri gratuiti e a pagamento

1. Il Comune espleta a propria cura e spese i servizi indispensabili che ordinariamente sono in carico ai terzi qualora tali servizi riguardino salme, cadaveri o resti mortali di persona, **residente in Caponago**, indigente o appartenente a famiglia bisognosa ovvero per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. In detti servizi sono ricompresi: il trasporto funebre, la fornitura del feretro e l'inumazione.
2. Lo stato di indigenza è valutato dal Responsabile dell'U.O. Servizi Assistenziali.
3. Lo stato di disinteresse o abbandono è accertato con ogni idonea modalità dal Responsabile dell'U.O. Servizi Demografici
4. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari aventi titolo provvedano comunque ad atti di interesse nei confronti del defunto, la fornitura gratuita del feretro, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 60 giorni dall'avvio del procedimento, da parte del Responsabile dell'U.O. Servizi Demografici, conseguente all'accertamento degli atti di interesse per il defunto. Il Comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.
5. Per familiari aventi titolo, si intendono, il coniuge e, in difetto, in ordine di disponibilità, i parenti più prossimi individuati secondo l'articolo 433 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.
6. Il Comune può farsi carico della sepoltura e del monumento funebre di cittadini che abbiano dato particolare lustro alla comunità locale. Compete alla Giunta Comunale, con motivata deliberazione, individuare i destinatari della presente disposizione.
7. Tutti gli altri servizi sono in capo a chi ha richiesto i servizi stessi e sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
8. Nei casi di indigenza, stato di bisogno della famiglia, disinteresse dei familiari di un defunto non residente, verranno erogati i servizi funebri/cimiteriali minimi dovuti previa informazione, a cura del Responsabile dell'U.O. Servizi Demografici, al Comune di ultima residenza del defunto affinché provveda al pagamento dei servizi erogati.

Articolo 6 - Periodo e depositi di osservazione – obitori

1. Il periodo di osservazione è quell'arco di tempo che intercorre fra la morte e il momento in cui il cadavere può essere sepolto ed ha la funzione di verificare eventuali manifestazioni di vita e di consentire l'accertamento dell'effettivo decesso. Generalmente questo periodo di osservazione avviene nella stessa abitazione del defunto.
2. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ASL territorialmente competente ha certificato l'antigienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate o gli **obitori** comunali.
3. Il deposito delle salme di cui al comma 2, è gratuito e non può essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre.

4. Nel caso il decesso sia avvenuto presso ospedali, case di riposo o altre strutture analoghe, il periodo di osservazione viene effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa, salvo richiesta dei familiari aventi titolo per una localizzazione diversa, pur situata in altro comune della Regione.
5. A richiesta dei familiari aventi titolo e con oneri a loro carico è possibile trasportare la salma:
   - presso le **camere mortuarie** di strutture sanitarie accreditate;
   - presso **l'obitorio o deposito di osservazione** del Comune;
   - presso l'**abitazione propria** del defunto o dei suoi familiari;
6. I trasporti di cui al comma 5 sono svolti secondo le modalità di cui all'articolo 39 del regolamento regionale n. 6/2004 ([1]) e sono a carico dei familiari richiedenti.
7. L'ammissione della salma è autorizzata dal Comune, ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, nei casi previsti, dal competente servizio dell'A.S.L. o dal medico, ai sensi articolo 39 comma 1 del regolamento regionale n. 6/2004 ([1]).
8. Nel deposito di osservazione è vietata la permanenza di persone estranee al servizio ed anche dei familiari del defunto, tranne per le incombenze loro spettanti.
9. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'azienda unità sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti ed in conformità all'allegato 9 della deliberazione di Giunta Regionale in materia. La sorveglianza può essere esercitata con la presenza di personale con tale funzione o con ogni altra modalità o strumentazione idonea ad assicurare la funzione propria del locale.

Articolo 7 - Autorizzazioni di attività cimiteriali e di cremazione

1. I decessi, con la precisazione della causa di morte, che sia essa naturale, accidentale, delittuosa o dovuta a reati sulla pubblica via, devono essere denunciati all'Ufficiale di Stato Civile, ai sensi del titolo IX del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
2. Dopo aver acquisito il modulo di accertamento della morte, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, deve autorizzare la sepoltura, che può avere luogo quando siano decorse 24 ore dal decesso, rilasciando l'autorizzazione, ai sensi degli art. 11, 12, 13 e 14 del Regolamento regionale 6/2004, all'inumazione, alla tumulazione, alla cremazione del cadavere e alla eventuale dispersione o consegna delle ceneri. Art. 40)
3. Per quanto riguarda le parti anatomiche riconoscibili, l'art. 11 del Regolamento regionale 6/2004 ([2]) ne prevede la sepoltura secondo le disposizioni del Comune sede della struttura dove è avvenuta l'amputazione, alla quale devono essere attributi gli oneri conseguenti.
4. In caso di morte violenta e qualora esista sospetto di reato (è stato inviato rapporto all'Autorità Giudiziaria o vi è stato comunque un intervento di questa) l'Ufficiale dello Stato Civile non può autorizzare la sepoltura se non dopo aver acquisito il relativo nulla osta, rilasciato dalla stessa Autorità Giudiziaria che deve essere citato nell'autorizzazione.

([1]) ***Art. 39. comma 1 del regolamento regionale n. 6/2004***

1. Per i trasporti di salma di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale, il medico curante o comunque appartenente al Servizio sanitario nazionale, compila apposita attestazione, su modello approvato dalla Giunta regionale.

2. Il trasporto ha luogo in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e senza pregiudizio per la salute pubblica, a mezzo di idonea autofunebre, sulla quale sono adottati opportuni accorgimenti per impedire la visione della salma dall'esterno.

3. Del trasporto è data preventiva comunicazione da parte dell'impresa funebre incaricata, anche per fax o altra via telematica, unitamente alla dichiarazione o avviso di morte e all'attestazione medica di cui al comma 1:

a) all'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso e a quello del comune cui è destinata la salma;

b) all'ASL competente per il luogo di destinazione della salma;

c) al responsabile della struttura ricevente, se diversa dall'abitazione privata.

4. Salvo il caso di trasporto in abitazione privata, il responsabile della struttura ricevente o suo delegato registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo, dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni, anche per fax o altra via telematica, ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 3.

([2]) ***art. 11 del Regolamento regionale 6/2004:*** In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura secondo le modalità indicate dal comune ove ha sede la struttura sanitaria presso la quale è stato effettuato l'intervento di amputazione, con oneri a carico di quest'ultima.

5. Dopo il rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura, il cadavere può essere trasferito dal luogo di osservazione a quello di seppellimento. I trasporti funebri (relativi a cadaveri, resti mortali, nati morti e prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili, ossa umane o ceneri) avvengono previo il rilascio di specifica autorizzazione (diversa dall'autorizzazione alla sepoltura). L'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal Responsabile dell'U.O. Servizi Demografici all'incaricato del trasporto funebre in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 32 del Regolamento regionale n. 6/2004 ([3]). È necessaria anche se il trasporto avviene all'interno del Comune.
6. In caso di trasporto di cadavere in altro Comune, la relativa autorizzazione è rilasciata dal Comune ove è avvenuto il decesso ed è comunicata al Comune ricevente ed a quelli ove il cadavere sosta per ricevere le onoranze.
7. Nel caso in cui sia necessario trasportare un cadavere destinato alla cremazione, da eseguirsi in Comune diverso, è sufficiente un unico documento per autorizzare sia il trasporto del cadavere in altro Comune, sia il successivo trasporto delle ceneri risultanti al luogo del loro definito deposito.
8. Il Responsabile dell'U.O. Servizi Demografici, prima del seppellimento, accertato che il cadavere abbia titolo ad essere sepolto nel cimitero di Caponago secondo quanto disposto dall'Art. 23) del presente Regolamento, rilascia l'autorizzazione alla sepoltura.

Articolo 8 - Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto o cremato se non chiuso in feretro avente le caratteristiche prescritte dalla normativa statale e regionale.

([3]) ***art. 32 del Regolamento regionale 6/2004:***
1. Il comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui all'articolo 8 della legge regionale, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. L'autorizzazione è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.
2. L'autorizzazione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
a) sede commerciale idonea dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni altra attività connessa al funerale;
b) almeno un'autofunebre, conforme alle prescrizioni del presente regolamento;
c) adeguata autorimessa conforme alle prescrizioni del presente regolamento;
d) direttore tecnico, dotato di poteri direttivi e responsabile dell'attività funebre, in particolare dello svolgimento delle pratiche amministrative e trattazione degli affari, in possesso dei requisiti formativi di cui al comma 6;
e) la dichiarazione, da parte del richiedente l'autorizzazione, della disponibilità di almeno 4 operatori funebri o necrofori, in possesso dei requisiti formativi di cui al comma 6 e con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il richiedente l'autorizzazione o con altro soggetto di cui questi si avvale in forza di un formale contratto, nel rispetto della normativa in materia di impresa e di mercato del lavoro.
3. I requisiti di cui ai punti b) e c) s'intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità venga acquisita anche attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività.
4. Le funzioni di direttore tecnico possono essere assunte anche dal titolare o legale rappresentante dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre.
5. Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un incaricato alla trattazione degli affari, in possesso dei requisiti formativi previsti dal comma 6 per il direttore tecnico.
6. I requisiti formativi per gli addetti, oltre a quanto stabilito in tema di formazione dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione di direttive comunitarie riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori) e decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626), sono stabiliti dalla Giunta regionale. I corsi formativi sono svolti da soggetti pubblici e privati accreditati per erogare servizi di formazione continua e permanente, secondo la normativa nazionale e regionale vigente.
7. In sede di prima applicazione, il direttore tecnico, con esperienza nel settore superiore ai cinque anni e l'operatore funebre, con esperienza di almeno due anni, sono tenuti all'aggiornamento relativo agli aspetti teorici, entro un periodo massimo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
8. Fatte salve le condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività funebre prescritte dalla normativa nazionale vigente, l'attività funebre non può essere esercitata da chi ha riportato:
a) condanna definitiva per il reato di cui all'articolo 513 bis del codice penale;
b) condanna definitiva per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni;
c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;
d) condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;
e) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa.
9. Le condizioni ostative di cui al comma 8 riguardano il titolare dell'autorizzazione, il direttore tecnico, il personale addetto alla trattazione degli affari relativi all'attività funebre.
10. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre dà titolo a svolgere l'attività sul territorio regionale.
11. Le imprese già esercenti l'attività funebre alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono adeguarsi ai requisiti ivi previsti entro due anni.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decorosamente avvolto in lenzuolo di fibra naturale.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
6. Previo parere favorevole dell'ASL competente, nei campi ad inumazione può essere autorizzata la sepoltura di cadavere non racchiuso in feretro, ma avvolto nel solo lenzuolo.
7. Laddove siano previsti trattamenti del cadavere connessi a particolari rituali legati a pratiche religiose, questi trattamenti potranno essere effettuati, previa specifica autorizzazione comunale, sentita l'A.S.L. competente.

Articolo 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto, la sepoltura e/o la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nel regolamento regionale n. 6/2004. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazione in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse in legno.
2. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una in legno, l'altra in metallo.
3. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito regionale i requisiti sono stabiliti dall'art. 30 del DPR 10/09/1990 n. 285 ([4]).
4. I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva diffusa vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche dell'art. 30 del DPR 10/09/1990 n. 285 ([4]).
5. Se un cadavere già sepolto viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve esser accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo.
1. Il Responsabile dell'U.O. Servizi Demografici può chiedere, se del caso, l'intervento da parte del Dirigente del Servizio ASL competente.

([4]) ***art. 30 del D.P.R. 285/1990:***

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.
2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.
5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della lunghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
9. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.
11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.
12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
13. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 25 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

6. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato al campo comune o campo di inumazione, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
7. Sia la cassa di legno sia quella metallica debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
8. E' consentita l'applicazione, alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 10 - Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura e la verifica del feretro è fatta, decorso il periodo di osservazione e prima del trasporto del cadavere, sotto la vigilanza del personale addetto al trasporto del cadavere stesso.
2. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.
3. Sul piano esterno superiore di ogni feretro, all'esterno di ogni cassetta per la raccolta di resti ossei e all'esterno di ogni urna cineraria, é applicata apposita piastrina metallica recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte. Per il cadavere di persona sconosciuta la piastrina riporta solo la data di morte.

Articolo 11 - Trasporto Funebre

1. Per trasporto funebre si intende il trasporto dei cadaveri (ivi compresi i nati morti e i prodotto abortivi), delle ceneri e dei resti ossei. Esso è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge. Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.
2. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285, dal Capo IX del regolamento regionale e, nell'ambito comunale, dalle presenti norme regolamentari.
3. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 37 del regolamento regionale n. 6/2004 ([5]) se provenienti dalla regione o di cui all'art. 20 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 ([6]), se provenienti da fuori regione i cui costi sono interamente a carico delle famiglie interessate.
4. Il servizio di trasporto funebre all'interno del territorio comunale può essere esercitato da ogni impresa in possesso dell'autorizzazione all'attività funebre prescritta dall'art. 32 del Regolamento regionale n. 6/2004, incaricata, per iscritto, dai familiari aventi titolo. Per **familiari**

([5]) ***art. 37 del regolamento regionale 6/2004:***
1.Le autofunebri destinate al trasporto dei cadaveri su strada sono rivestite internamente, nel comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida del conducente, da idoneo materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile e sono attrezzate in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto.
2. Le rimesse sono provviste dei mezzi per la pulizia e la sanificazione delle auto funebri.
3. L'ASL nel cui ambito territoriale ha sede la rimessa, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, rilascia al proprietario dell'autofunebre il libretto di idoneità, in cui è indicata anche la rimessa di abituale deposito. Il libretto, redatto secondo l'apposito modello approvato dalla Giunta regionale, è vidimato dall'ASL al momento del rilascio, in caso di effettuazione dei controlli di cui al comma 5, nonché su richiesta del proprietario, quando l'autofunebre debba effettuare trasporti al di fuori del territorio regionale.
4. Il proprietario dell'autofunebre trasmette annualmente all'ASL che ha rilasciato il libretto di cui al comma 3 una dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), sulla continuità del rispetto e mantenimento dei requisiti, sulle operazioni di disinfezione straordinaria condotte, sul permanere del luogo di abituale rimessaggio e ne allega copia al libretto di idoneità.
5. Periodicamente l'ASL effettua controlli a campione su autofunebri e rimesse, verificando la sussistenza dei requisiti di cui al presente regolamento e, ove necessario, dettando opportune prescrizioni

([6]) ***art. 20 del DPR 285/1990***
1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.
2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle unità sanitarie locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.
3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

aventi titolo, si intendono, il coniuge e, in difetto, in ordine di disponibilità, i parenti più prossimi individuati secondo l'articolo 433 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.

5. Il Comune **può** richiedere ai soggetti che svolgono attività funebre nel territorio regionale di effettuare, secondo il criterio della turnazione:
   a. il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, residente in Caponago, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
   b. il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via.
6. Nelle ipotesi di cui al comma 5 del presente articolo, ai sensi del comma 3 dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 6/2004, ([7]) restano a carico del comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione.
7. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.
8. L'A.S.L. è tenuta a segnalare tempestivamente a chi effettua il trasporto di salma o di cadavere, la sussistenza, o anche solo il sospetto, di situazioni di rischio infettivo o radioattivo.

Articolo 12 - Modalità del trasporto e percorso

1. Il trasporto funebre, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. leggi di pubblica sicurezza ([8]), comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso e il trasporto della stessa al deposito di osservazione, il prelievo del cadavere dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
2. I percorsi dei trasporti funebri non prevedono, di regola, soste diverse da quelle necessarie per il tributo delle estreme onoranze e quelle dettate da causa di forza maggiore.
3. I trasporti funebri possono essere effettuati in forma pubblica con formazione di corteo unicamente nel tratto compreso tra il luogo di deposito di osservazione del cadavere ed il Cimitero di Caponago.
4. Compete alla Giunta Comunale la determinazione dei criteri per gli orari, le modalità e i percorsi dei trasporti funebri.
5. Dell'effettuazione di trasporti funebri che comportino la formazione di un corteo è data comunicazione da parte Responsabile dell'U.O. Servizi Demografici al Responsabile dell'U.O. Polizia Locale che adotta eventuali accorgimenti opportuni al regolare svolgimento del corteo stesso.
6. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che di altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
7. I cortei funebri dovranno lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

([7]) ***art. 34 del regolamento regionale 6/2004:***
1. Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.
2. Il comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:
a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 restano a carico del comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione.
4. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

([8]) ***art. 27 T.U. leggi di pubblica sicurezza:*** le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del viatico e ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale. Il Questore può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero può determinare speciali cautele a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

8. Nel caso di funerale civile, il corteo si svolgerà fino al luogo eventualmente stabilito dal Sindaco, per proseguire al Cimitero e, dopo le esequie, se richieste, si provvederà alla sepoltura.

Articolo 13 - Trasporto di salma

1. Costituisce trasporto di salma il suo trasferimento dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.
2. È permesso svolgere il trasporto di salma da parte di esercente l'attività funebre incaricato per iscritto dai familiari aventi titolo. Per **familiari aventi titolo**, si intendono, il coniuge e, in difetto, in ordine di disponibilità, i parenti più prossimi individuati secondo l'articolo 433 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.
3. L'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal Responsabile dell'U.O. Servizi Demografici del Comune in cui è avvenuto il decesso.
4. L'addetto al trasporto di salma deve provvedere a quanto disposto dall'art. 36 regolamento regionale n. 6/2004 ([9]).
5. Il luogo di partenza del trasporto è qualunque luogo di decesso o rinvenimento di una salma.
6. Per la movimentazione occorre la espressa richiesta dei familiari aventi titolo, ad esclusione dei casi nei quali sussistano impedimenti di natura giudiziaria o sussistano problemi per la salute o igiene pubblica.
7. Il trasporto-salma deve avvenire a determinate condizioni che salvaguardino eventuali manifestazioni di vita e non comportino alcun rischio per la salute pubblica e con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli artt. 37 e 39 del Regolamento regionale n. 6/2004 ([10]). Il mezzo deve essere temporaneamente chiuso in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

([9]) ***art. 36 del regolamento regionale n. 6/2004:***
1. L'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, compila il documento, su modulo approvato dalla Giunta regionale, con il quale dichiara che:
a) l'identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e all'inumazione, tumulazione o cremazione; l'identificazione può avvenire in uno dei seguenti modi: verifica documentale, conoscenza diretta, una o più testimonianze;
b) il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dal presente regolamento;
c) sono state adottate le cautele igienico-sanitarie di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale.
2. L'addetto al trasporto di cadavere, a garanzia dell'integrità del feretro, appone un sigillo leggibile su una vite di chiusura e sul documento di cui al comma 1. Il sigillo dovrà riportare almeno l'indicazione del comune dove ha sede l'esercente e il numero dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
3. L'addetto al trasporto di cadavere consegna il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero, unitamente alla documentazione che lo accompagna, per le registrazioni di cui all'articolo 5 e per la verifica della integrità del sigillo di cui al comma 2.
4. Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui al comma 1 sono svolte dal personale sanitario dell'ASL competente del luogo in cui si trova il cadavere.

([10]) ***art. 37 del regolamento regionale n. 6/2004:***
1.Le autofunebri destinate al trasporto dei cadaveri su strada sono rivestite internamente, nel comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida del conducente, da idoneo materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile e sono attrezzate in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto.
2. Le rimesse sono provviste dei mezzi per la pulizia e la sanificazione delle auto funebri.
3. L'ASL nel cui ambito territoriale ha sede la rimessa, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, rilascia al proprietario dell'autofunebre il libretto di idoneità, in cui è indicata anche la rimessa di abituale deposito. Il libretto, redatto secondo l'apposito modello approvato dalla Giunta regionale, è vidimato dall'ASL al momento del rilascio, in caso di effettuazione dei controlli di cui al comma 5, nonché su richiesta del proprietario, quando l'autofunebre debba effettuare trasporti al di fuori del territorio regionale.
4. Il proprietario dell'autofunebre trasmette annualmente all'ASL che ha rilasciato il libretto di cui al comma 3 una dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), sulla continuità del rispetto e mantenimento dei requisiti, sulle operazioni di disinfezione straordinaria condotte, sul permanere del luogo di abituale rimessaggio e ne allega copia al libretto di idoneità.
5. Periodicamente l'ASL effettua controlli a campione su autofunebri e rimesse, verificando la sussistenza dei requisiti di cui al presente regolamento e, ove necessario, dettando opportune prescrizioni
art. 39 del regolamento regionale n. 6/2004:
1.Per i trasporti di salma di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale, il medico curante o comunque appartenente al Servizio sanitario nazionale, compila apposita attestazione, su modello approvato dalla Giunta regionale.
2. Il trasporto ha luogo in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e senza pregiudizio per la salute pubblica, a mezzo di idonea autofunebre, sulla quale sono adottati opportuni accorgimenti per impedire la visione della salma dall'esterno.
3. Del trasporto è data preventiva comunicazione da parte dell'impresa funebre incaricata, anche per fax o altra via telematica, unitamente alla dichiarazione o avviso di morte e all'attestazione medica di cui al comma 1:
a) all'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso e a quello del comune cui è destinata la salma;

Articolo 14 - Trasporto di cadavere

1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal deposito di osservazione al cimitero, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.
2. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nella cassa, il prelievo del feretro ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.
3. È permesso svolgere il trasporto di cadavere da parte di esercente l'attività funebre incaricato per iscritto dai familiari aventi titoli. . Per **familiari aventi titolo**, si intendono, il coniuge e, in difetto, in ordine di disponibilità, i parenti più prossimi individuati secondo l'articolo 433 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.
4. Per il trasporto del cadavere occorre la espressa richiesta dei familiari aventi titolo o dell'impresa incaricata dagli stessi, ad esclusione dei casi nei quali sussistano impedimenti di natura giudiziaria o sussistano problemi per la salute o igiene pubblica, nei quali dispone rispettivamente l'Autorità giudiziaria o sanitaria.
5. A richiesta dei familiari aventi titolo o dell'impresa incaricata dagli stessi il feretro può essere trasportato, con o senza una sosta intermedia, dal luogo di partenza ad un qualunque luogo di destinazione, dentro o fuori del Comune, sulla base della autorizzazione al trasporto rilasciata secondo la normativa vigente.
6. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale comunale o incaricato dal comune presso il cimitero.
7. Il trasporto di cadaveri in cimitero di altro comune, è autorizzato dal Responsabile dell'U.O. Servizi Demografici del comune dove è avvenuto il decesso a seguito di domanda dei familiari aventi titolo.
8. La domanda di trasporto di cadavere deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune dove è avvenuto il decesso.
9. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
10. I cadaveri provenienti da altro comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo posto su una vite di chiusura del feretro.

Articolo 15 - Trasporto di urne cinerarie, di cassette di resti ossei, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi

1. Il trasporto di urne cinerarie, di cassette di resti ossei, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi nell'ambito del Comune o fuori di esso viene effettuato previa autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell'U.O. Servizi Demografici all'incaricato del trasporto.
2. Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa la suddetta autorizzazione, con obbligo di consegna della cassetta di resti ossei al servizio di custodia del cimitero di destinazione o, nel caso dell'urna, al destinatario, secondo quanto riportato nell'autorizzazione al trasporto.

---

b) all'ASL competente per il luogo di destinazione della salma;
c) al responsabile della struttura ricevente, se diversa dall'abitazione privata.
4. Salvo il caso di trasporto in abitazione privata, il responsabile della struttura ricevente o suo delegato registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo, dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni, anche per fax o altra via telematica, ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 3.

Articolo 16 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro stato aderente, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, è disciplinato dall'art. 27 del D.P.R. 285/90 ([11]);
2. Il trasporto di salme per e da altro stato non aderente alla Convenzione Internazionale di Berlino è disciplinato dagli artt. 28 e 29 del D.P.R. 285/90 ([12]).
3. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del suddetto D.P.R. ([13])

Articolo 17 - Agenzie di Pompe Funebri

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
   a. espletamento delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari aventi titolo;
   b. vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
   c. trasporto di salma o cadavere, inteso come trasferimento della salma o cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 31 e seguenti del regolamento regionale n. 6/2004.
3. La scelta dell'impresa funebre da parte del cittadino è libera ed è comunicata per iscritto direttamente o attraverso l'impresa stessa all'addetto dell'U.O. Servizi Demografici.
4. La scelta dell'impresa funebre è una libera ed assoluta prerogativa dei familiari aventi titolo. Ogni atto che possa limitare tale principio costituisce violazione del presente regolamento.

([11]) ***art. 27 del DPR 285/90:***
1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 10 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.
2. Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.
3. Nei casi previsti dal presente articolo il prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della sanità.
4. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055

([12]) ***art. 28 del DPR 285/90:***
1. Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:
a) di un certificato della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 30;
b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
2. L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli affari esteri, al prefetto della provincia, dove la salma è diretta, che concede autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli affari esteri, e il prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.
art. 29 del DPR 285/90:
1. Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti:
a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
b) certificato dell'unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30;
c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
2. Il prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.
3. Nel concedere l'autorizzazione il prefetto agisce come delegato del Ministero della sanità.

([13]) ***art. 25 del DPR 285/90:***
1. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 24 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 30 e 31 seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 32.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 27, 28 e 29 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1.

Articolo 18 - Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese funebri:
   a. di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
   b. di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
   c. di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

CAPITOLO III - PIANO CIMITERIALE

Articolo 19 - Piano Cimiteriale

1. Il Comune è tenuto a predisporre un piano cimiteriale per i cimiteri esistenti o da realizzare, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei vent'anni successivi all'approvazione del piano stesso, tenuto conto degli obblighi previsti dall'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale;
2. Il piano cimiteriale è deliberato dal comune, sentita l'ASL competente per territorio e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). Il piano è revisionato ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano;
3. Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dal piano cimiteriale, sono recepite dallo strumento urbanistico;
4. Gli elementi da considerare per la redazione dei piani cimiteriali sono quelli indicati all'art. 6 del regolamento regionale n.6/2004;
5. Gli elementi minimi degli elaborati del piano cimiteriale sono riportati nell'allegato 1 del citato regolamento;
6. Il cimitero deve avere campi di inumazione destinati all'inumazione ordinaria decennale;
7. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero deve avere anche aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per la collettività;
8. Il piano cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la realizzazione di sepolture private, stabilendo le dimensioni minime e massime e i criteri di identificazione per ciascuna tipologia di sepolcro, costituenti le norme di edilizia cimiteriale;
9. Il piano determina, inoltre, i tipi di sepoltura, la loro ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.);
10. Il Piano regolatore contiene un elaborato denominato "norme tecniche di attuazione" che detta le tipologie edilizie ammesse per qualunque fabbricato all'interno del cimitero;
11. Le norme tecniche di attuazione contengono tutti i dati dimensionali massimi a cui dovrà sottostare la progettazione di qualunque fabbricato all'interno del cimitero;

Articolo 20 - Composizione del cimitero

1. Il Piano Cimiteriale Comunale deve prevedere, nel rispetto degli artt. 9 e 10 del regolamento regionale n.6/2004, la seguente dotazione:
   a. **Deposito di osservazione;**
   b. **Obitorio;**
   c. **Ossario comune;**
   d. **Campo comune** (per inumazione gratuita indigenti e cadaveri esumati o estumulati non completamente scheletrizzati)
   e. **Campi per inumazione;**
   f. **Campi per tumulazione;**
   g. **Colombari epogei;**
   h. **Ossari;**
   i. **Cappelle di famiglia;**
   j. **Monumento ai caduti in guerra;**
   k. **Giardino delle rimembranze per la dispersione delle ceneri;**

CAPITOLO IV – SERVIZI CIMITERIALI

Articolo 21 - Competenze

1. La competenza dei Servizi Cimiteriali è attribuita al Responsabile dell'U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni;
2. La competenza della stipula dei contratti per la concessione di aree e manufatti per la sepoltura dei cadaveri è attribuita al Responsabile dell'U.O. Contratti.

CAPO I – GESTIONE DEL CIMITERO

Articolo 22 - Gestione e vigilanza del Cimitero

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le tumulazioni autorizzate nei luoghi e con le modalità di cui agli artt. 27 e 28 del Regolamento regionale n. 6/2004 ([14]).
1. Compete al Comune, direttamente in economia, la gestione e la manutenzione del cimitero. Il Comune può affidarla a terzi secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, della legge regionale e nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 112 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
2. L'ordine e la vigilanza del cimitero nonché sulle cappelle di famiglia e sulle tumulazioni privilegiate di cui all'art. 28 del Regolamento regionale n. 6/2004, autorizzate ai sensi dell'art. 9, comma 7, lettera c) della L. Regionale n. 22/2003, spettano al Sindaco che le esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune e, per gli aspetti igienico sanitari, dell'A.S.L. competente per territorio.
3. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
4. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non sia penalmente rilevante.

([14]) ***art. 27 del regolamento regionale n. 6/2004:***
1. La cappella privata gentilizia costruita fuori del cimitero può essere destinata solo alla tumulazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ceneri e ossa di persone della famiglia che ne è proprietaria, degli aventi diritto, dei conviventi more uxorio.
2. I progetti di costruzione, ampliamento o modifica delle cappelle gentilizie sono approvati dal comune, in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico, con oneri interamente a carico del richiedente, sentite l'ASL e l'ARPA.
3. I progetti di cui al comma 2 riportano, oltre alle caratteristiche della cappella, anche l'intera zona di rispetto con la relativa descrizione geomorfologica.
4. Qualora le costruzioni ricadano in zone vincolate, i relativi progetti necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico artistica prevista dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.
5. I tumuli presenti nelle cappelle private gentilizie devono rispondere ai requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private nei cimiteri. Le cappelle non sono aperte al pubblico.
6. La costruzione, modifica, ampliamento e uso delle cappelle gentilizie, sono consentiti soltanto quando sono circondate da una zona di rispetto con un raggio, dal perimetro della costruzione, minimo di 25 metri e massimo di 50 metri, e sono dotate di una capienza massima per quindici feretri ed eventualmente di ossario o cinerario. La zona di rispetto è gravata da vincolo di inedificabilità e inalienabilità.
7. Le cappelle gentilizie private e i cimiteri particolari, preesistenti all'entrata in vigore del regio decreto 1265/1934, sono soggetti a quanto stabilito dal presente regolamento.
8. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo si applicano anche alle cappelle private e gentilizie, come da regio decreto 1265/1934.
art. 28 del regolamento regionale n. 6/2004: Le tumulazioni privilegiate, autorizzate ai sensi dell'articolo 9, comma 7, lettera c), della legge regionale sono realizzate nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, in quanto applicabile, nonché dei vincoli relativi ai beni ambientali, storici ed artistici.

5. I soggetti privati che operano all'interno del Cimitero comunale sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del Cimitero.

Articolo 23 - Accesso al cimitero e onerosità del servizio ([15])

1. Nel cimitero possono essere accolti, quando non venga richiesta altra destinazione:
   a. i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune di Caponago, qualunque ne fosse in vita la residenza;
   b. i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi a Caponago, in un momento qualsiasi della vita, la loro residenza;
   c. i cadaveri delle persone non residenti, al momento del decesso, nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, esistente e disponibile, nel cimitero per la quale sia già costituito un rapporto concessorio;
   d. i nati morti e i prodotti abortivi di persone residenti a Caponago;
   e. i cadaveri delle persone non residenti al momento del decesso nel Comune che abbiano il coniuge / convivente more uxorio o parenti ed affini entro il primo grado già sepolto nel Cimitero comunale;
   f. i cadaveri delle persone non residenti aventi, al momento del decesso, parenti ed affini entro il primo grado residenti a Caponago;
   g. i cadaveri delle persone non residenti al momento del decesso nel Comune nate nel Comune di Caponago nonché del coniuge / convivente more uxorio e dei parenti entro il primo grado di persona nata a caponago già tumulata nel Cimitero di Caponago;
   h. le ossa, i resti mortali e le ceneri derivanti dai cadaveri sopra elencati;
2. L'inumazione, la tumulazione e la cremazione di cadaveri sono servizi pubblici onerosi, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale vigente.

Articolo 24 - Orario del cimitero

1. Con apposita Ordinanza sindacale sarà disposto l'orario di apertura e chiusura del cimitero.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile dell'U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
5. Eventuali modifiche degli orari saranno stabilite dal Sindaco con apposita ordinanza.

Articolo 25 - Divieti

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
   a. a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, tranne nel caso di cani per non vedenti;
   b. alle persone in stato di ubriachezza o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

([15]) ***art. 50 del D.P.R. 285/90:***

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
   a. i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
   b. i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
   c. i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
   d. i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7;
   e. i resti mortali delle persone sopra elencate.

c. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
d. ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

3. Per motivi di salute che rendano difficile la deambulazione, opportunamente documentati, il Responsabile dell'U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.
4. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
   a. fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
   b. entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
   c. introdurre oggetti irriverenti;
   d. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
   e. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
   f. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
   g. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
   h. disturbare in qualsiasi modo i visitatori anche con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
   i. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari aventi titolo;
   j. eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione del concessionario o aventi diritto alla concessione;
   k. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
   l. assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di cadaveri da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni;
   m. qualsiasi attività commerciale, non autorizzata dal Comune;
   n. qualsiasi operazione cimiteriale da parte di soggetti non autorizzati dal Comune;
   o. qualsiasi forma pubblicitaria fissa o mobile, non autorizzata dal Comune;
   p. depositare vasi di fiori e lumini sui pavimenti antistanti i colombari.
5. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
6. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 26 - Riti funebri religiosi

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri religiosi, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono, presumibilmente, dar luogo a un numeroso concorso di pubblico Il Sindaco deve dare preventivo avviso al Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale.

Articolo 27 - Fiori e piante ornamentali

1. All'interno del perimetro di concessione o dell'area assegnata, è consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo non superino le altezze stabilite dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore cimiteriale e che non invadano le tombe o i passaggi attigui. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia.
2. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole

trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile dell'U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni, li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

3. Nel cimitero avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbacce.
4. E' vietata l'apposizione di corone funebri direttamente sulle singole tombe fatta eccezione per il solo cofano. Le corone dovranno essere necessariamente collocate all'ingresso del cimitero in apposito spazio stabilito dal Responsabile dell'U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni.

Articolo 28 - Materiali ornamentali

1. Dalle sepolture saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile dell'U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni disporrà, senza diffida alcuna, il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi (a partire dal quarto giorno successivo alla tumulazione).
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari o aventi diritto, se noti, o pubblicata all'albo pretorio comunale e al cimitero per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 38) del presente Regolamento, in quanto applicabili.

Articolo 29 - Attività cimiteriali

1. Qualora il Comune non avesse affidato la gestione delle operazioni cimiteriali ad apposita ditta, queste (tumulazione, inumazione, esumazione ed estumulazione straordinarie) saranno eseguite da impresa individuata dai familiari eventi titolo, iscritta alla Camera di Commercio e autorizzata allo svolgimento di operazioni cimiteriali, il cui nominativo dovrà essere indicato nella richiesta di autorizzazione all'esecuzione dell'operazione cimiteriale e dovrà essere iscritta, a cura del Responsabile dell'U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni, nel registro comunale delle ditte autorizzate a svolgere i lavori all'interno del cimitero.
2. Al fine dell'iscrizione al registro comunale delle ditte autorizzate a svolgere i lavori all'interno del cimitero, le ditte devono produrre:
   a. richiesta scritta su apposito modulo predisposto dal Comune;
   b. copia certificato di iscrizione alla camera di commercio;
   c. copia della polizza di assicurazione contro danni a cose e persone per un valore massimo di € 1.000.000,00;
3. L'autorizzazione avrà validità fino al 31 dicembre dell'anno in cui viene presentata la richiesta.
4. Salvo situazioni particolari, autorizzate dal Responsabile dell'U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni, lo scavo della fossa deve avvenire nel medesimo giorno del funerale; durante tutto il periodo antecedente alla posa del monumento dovrà essere mantenuta in sicurezza l'area della fossa.
5. Per calare nella fossa un feretro l'operazione deve essere eseguita con corde o a braccia o mediante mezzo meccanico sicuro.

CAPO II – INUMAZIONE – TUMULAZIONE – ESUMAZIONE - ESTUMULAZIONE

Articolo 30 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione sono quelle effettuate nella nuda terra;
2. Le sepolture per inumazione hanno una durata di 10 anni, computati dal giorno del seppellimento, e sono oggetto di concessione secondo le modalità indicate nel presente regolamento;
3. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
4. Per quanto attiene alle caratteristiche delle fosse si applicano le norme di cui all'articolo 15 del regolamento regionale n. 6/2004 ([16]) nonché le norme contenute nel piano regolatore cimiteriale. Per quanto attiene le caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui all'articolo 18 e allegato 3 del regolamento regionale n. 6/2004 ([17]) se il trasporto è interno alla regione; si applicano gli articoli 30 e 31 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 se i feretri provengono da fuori regione.
5. Qualora si tratti di cadaveri di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari (condizioni accertate secondo quanto previsto dal precedente articolo 5) la concessione viene data a titolo **gratuito in campo comune**.

Articolo 31 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie o contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in opere murarie (manufatti ipogei ed epigei individuali e multiposto) costruite dal Comune o dai concessionari di aree per la conservazione di spoglie mortali per un periodo di tempo determinato (vedi art. 44) del presente regolamento).

([16]) ***art. 15 del regolamento regionale n. 6/2004:***
1. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica.
2. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria; i vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.
3. La fossa può anche avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un'adeguata camera d'aria intorno al feretro.
4. Tra il piano di campagna del campo di inumazione e i supporti è interposto uno strato di terreno non inferiore a 0,70 metri.
5. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità compresa fra 1,50 e 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.
6. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità compresa fra 1 e 1,50 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.
7. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini.
8. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato.
9. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.
10. Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
11. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'ASL, ai fini delle cautele igienico-sanitarie.

([17]) ***art. 18 del regolamento regionale n. 6/2004:***
1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3; negli altri casi i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria).
2. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.
3. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.
4. Per un periodo massimo di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento è consentito l'uso di casse con requisiti non conformi a quanto stabilito all'allegato 3, in ogni caso nel rispetto di quanto previsto all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione, regolamentate dal capo XV del D.P.R. 285/90, sono oggetto di concessione secondo le modalità indicate nel presente regolamento.
3. In seguito a richiesta del concessionario o aventi diritto alla concessione e previa verifica dello spazio necessario, è possibile l'inserimento, nell'area data in concessione, di cassette di resti o urne cinerarie, dietro pagamento di specifica tariffa.
4. Per quanto attiene le caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui all'articolo 18 e allegato 3 del regolamento regionale n. 6/2004 se il trasporto è interno alla regione; si applicano gli articoli 30 e 31 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 se i feretri provengono da fuori regione.
5. Per le modalità di tumulazione e le caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'articolo 16 e allegato 2 del regolamento regionale n. 6/2004 ([18]), nonché le norme contenute nel piano regolatore cimiteriale.

Articolo 32 - Deposito provvisorio

1. A richiesta dai familiari aventi titolo, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento di specifica tariffa. Per familiare avente titolo è da intendersi, in ordine di disponibilità, il coniuge o il convivente more uxorio, in difetto di questo, ascendenti o discendenti di primo grado, poi gli altri parenti di grado inferiore e infine gli affini
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
   a. qualora, prima di procedere alla tumulazione del defunto, fosse necessario provvedere all'estumulazione di un cadavere tumulato in sepoltura in concessione destinata alla tumulazione del defunto stesso;
   b. nell'eventualità che, prima di procedere alla tumulazione del defunto, si debbano effettuare lavori di ripristino di manufatti singoli o multiposto;

([18]) ***art. 16 del regolamento regionale n. 6/2004:***
1. I loculi, ipogei od epigei, possono essere a più file e più colonne, collettivi o individuali.
2. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
3. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
4. Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
5. I requisiti dei loculi per i quali l'autorizzazione alla costruzione o all'adattamento sia rilasciata successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, sono stabiliti nell'allegato 2.
6. I comuni autorizzano la costruzione di nuovi loculi o l'adattamento di quelli esistenti e verificano il rispetto del progetto autorizzato.
7. Per i loculi ipogei realizzati al di sotto del livello di risalita della falda freatica, sono previste adeguate soluzioni costruttive tese a ridurre il pericolo di infiltrazioni.
8. Per un periodo massimo di venti anni dall'entrata in vigore del presente regolamento è consentita la tumulazione, in deroga al comma 4, in loculi, cripte o tombe in genere privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, in presenza di tutte le seguenti condizioni:
a) il loculo, la cripta o la tomba siano stati costruiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, come preventivamente accertato dal comune sulla base della documentazione agli atti, ivi compresa quella che provi l'avvenuta sepoltura di un feretro, o sulla base di altri riscontri obiettivi;
b) la tumulazione possa aver luogo con le modalità di cui al comma 9;
c) il comune sia dotato del piano cimiteriale nel quale si prevede l'adeguamento, entro venti anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, di tutte le sepolture che derogano a quanto previsto dal comma 4. L'adeguamento può comportare a carico delle sepolture tutte le operazioni necessarie per il rispetto di quanto previsto dal comma 4, ivi comprese la modifica, il trasferimento, la soppressione, l'inutilizzazione; resta ferma, per le sepolture costituenti oggetto di rapporto concessorio già in essere, la necessità di prevedere, in assenza di soluzioni alternative, il rimborso, nella misura strettamente dovuta, della tariffa a suo tempo corrisposta dal concessionario, con esclusione del rimborso del costo di lapidi e monumenti eventualmente rimossi, riposizionati o ricostruiti e di qualsiasi altro costo sostenuto dal concessionario;
d) il comune stia rispettando la tempistica di adeguamento prevista dal piano cimiteriale;
e) la tumulazione sia compatibile con l'adeguamento previsto dal piano cimiteriale;
f) la deroga sia prevista dal regolamento comunale. Detto regolamento, ove preveda la deroga, può anche darne una disciplina più restrittiva rispetto a quanto previsto dai commi 8, 9 e 10.
9. Qualora non vi siano pareti di separazione fra i feretri o quando sia necessario per movimentare un feretro spostarne un altro, devono essere adottate congiuntamente le seguenti misure:
a) cassa avente le caratteristiche per il loculo stagno;
b) dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas, avente le caratteristiche di cui all'allegato 3;
c) separazione di supporto per ogni feretro, onde evitare che una cassa ne sostenga direttamente un'altra.
10. In mancanza di una o più condizioni di cui al comma 8 e, in ogni caso, decorso il termine di venti anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, nel loculo, nella cripta o nella tomba possono svolgersi unicamente operazioni cimiteriali di estumulazione. Sono sempre consentite tumulazioni di urne cinerarie e di cassette di resti ossei.

c. nell'ipotesi in cui, contemporaneamente, i familiari aventi titolo abbiano presentato domanda di concessione di area per la costruzione di cappella o tomba di famiglia;
d. qualora, contro la tumulazione del defunto in sepoltura privata in concessione, fosse presentata opposizione da parte , dei familiari aventi titolo;

3. La durata del deposito provvisorio è fissata in considerazione del permanere delle circostanze di cui al comma precedente, dal Responsabile dell'U.O. Servizi Demografici nel caso di concessione provvisoria ai sensi della lettera a) del comma 2 del presente articolo o dal Responsabile dell'U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni nel caso di concessione provvisoria ai sensi della letera b) e c) del citato comma 2. Ordinariamente, un deposito provvisorio non può avere una durata superiore ai dodici mesi. Ove ricorra la necessità, il termine può essere prorogato. In nessun caso la durata del deposito provvisorio può eccedere complessivamente i diciotto mesi.
4. La tariffa per il deposito, da corrispondere anticipatamente per tutto il periodo del deposito, é calcolata mensilmente, con riferimento al periodo decorrente dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni del mese sono computate come mese intero.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile dell'U.O. Servizi Demografici, previa diffida e richiesta di pagamento della tariffa relativa all'estumulazione e all'inumazione, provvederà ad attivare l'U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni per l'inumazione del cadavere in campo comune. Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato in loculo per deposito provvisorio, ma solo in sepoltura privata in concessione. Chi dispone l'esumazione di un feretro inumato ai sensi del presente comma, deve corrispondere al Comune la tariffa, vigente al momento, per l'inumazione, l'estumulazione e la nuova tumulazione.
6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria in cellette ossario di cassette ossario e di urne cinerarie.
7. La tumulazione provvisoria in apposito loculo è disposta d'ufficio dal Responsabile dell'U.O. Servizi Demografici qualora, contro la tumulazione del defunto in sepoltura in concessione, fosse presentata opposizione da parte del concessionario o aventi diritto alla concessione.
8. I familiari aventi titolo dovranno provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione; le controversie fra titolari di diritto di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

Articolo 33 - Esumazioni ordinarie/straordinarie

1. L'esumazione consiste nel togliere dalla fossa scavata nella nuda terra i resti del cadavere che vi era stato sepolto.
2. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è 10 anni ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 285/90, fatti salvi i prolungamenti dovuti ad esigenze organizzative del Comune.
3. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile effettuarle dal mese di ottobre a quello di aprile.
4. Si applicano alle esumazione ordinarie le disposizioni contenute nell'art. 20 del regolamento regionale n. 6/2004. ([19]) L'esumazione straordinaria dei cadaveri inumati può essere eseguita

---

([19]) ***(1) art. 20 del regolamento regionale n. 6/2004:***
1. I turni di rotazione ordinari dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno per favorire i processi di scheletrizzazione sono fissati dal comune ai sensi dell'articolo 9, comma 8, lettera b), della legge regionale.
2. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno dieci anni se i loculi sono aerati o venti anni se i loculi sono stagni.
3. Quando si estumula per far posto a un nuovo feretro, la residua durata del diritto d'uso del loculo è pari ad almeno vent'anni per i loculi stagni e dieci anni per quelli aerati, con eventuale prolungamento dell'originaria concessione in uso per il tempo occorrente.
4. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza.
5. Con le pubbliche affissioni di cui al comma 4 viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazion cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune, ivi compresa la cremazione.
6. I feretri possono essere esumati o estumulati in via straordinaria prima della scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2, per:
a) ordine dell'Autorità giudiziaria;

prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o, a richiesta dei familiari aventi titolo e dietro l'autorizzazione del Responsabile dell'U.O. Servizi Demografici, per la traslazione ad altra sepoltura o in altro cimitero o per cremazione.

5. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 (da ottobre ad aprile).
6. Si applicano alle esumazione straordinarie le disposizioni contenute nell'art. 20 del regolamento regionale n. 6/2004.
7. E' compito dell'incaricato alla esumazione stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.
8. Le operazioni relative alle esumazioni possono essere eseguite da imprese appositamente incaricate **dal Responsabile dell'U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni**.
9. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato, il resto mortale potrà:
   a. essere trasferito in altra fossa (campo comune) in contenitori di materiale biodegradabile per un periodo di anni tre;
   b. essere avviato, previo assenso dei familiari aventi titolo, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile.
9. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
10. Quando è accertato che si tratta di persona morta di malattia infettiva – diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte.
11. Per le esumazioni (ordinarie, straordinarie, traslazioni) non vi è più l'obbligo della presenza da parte dell'incaricato dell'ASL competente, il cui intervento può comunque essere richiesto dal Comune in caso di eventuale pregiudizio per la salute pubblica.

Articolo 34 - Avvisi di scadenza

1. Compete al Responsabile dell'U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni organizzare ed autorizzare con specifico provvedimento, il periodo di effettuazione delle esumazioni/estumulazioni ordinarie. Di tale provvedimento è data adeguata pubblicità almeno 3 mesi prima dell'avvio delle esumazioni ordinarie, con affissione all'Albo Pretorio del Comune e nel cimitero, preferibilmente durante il periodo di commemorazione dei defunti.
2. Il Responsabile dell'U.O. Contratti cura la stesura di tabulati od elenchi, con l'indicazione di cognome, nome, data di nascita e di morte delle persone i cui cadaveri devono essere esumati in via ordinaria.

Articolo 35 - Estumulazioni ordinarie e straordinarie

---

b) trasporto in altra sepoltura;
c) cremazione.
7. Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza di personale del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
8. Sul contenitore di esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi utilizzato per il trasporto sono riportati il nome, il cognome e la data di morte del defunto.
9. Gli esiti di fenomeni trasformativi con parti molli o comunque in condizioni tali da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie sono riposti in contenitori idonei alla destinazione. Per i trasporti al di fuori del cimitero, detti contenitori o i loro rivestimenti devono essere fatti in modo da evitare perdite di materiale organico.
10. È consentito utilizzare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché immediatamente all'esterno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, come da dichiarazione del produttore, né inquinanti il suolo o la falda idrica.
11. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
12. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
13. Le esumazioni e le estumulazioni sono regolate dal comune, secondo criteri su cui esprime il proprio parere l'ASL competente, da rendere entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi inutilmente i quali il parere s'intende favorevole.
14. Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono a carico di chi le ha richieste o disposte.

1. Con l'estumulazione si procede al disseppellimento del feretro che era stato racchiuso in un sepoltura in concessione.
2. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
3. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni se si tratta loculo stagno o 10 se si tratta di loculo aerato.
4. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
   - a richiesta dei familiari aventi titolo, e previa autorizzazione, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni;
   - su ordine dell'autorità giudiziaria.
5. Compete al Responsabile dell'U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni organizzare ed autorizzare con specifico provvedimento, il periodo di effettuazione delle estumulazioni ordinarie e il trattamento stabilito in via ordinaria per le ossa e gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi non richiesti da familiari aventi titolo. Di tale provvedimento è data adeguata pubblicità almeno 3 mesi prima dell'avvio delle estumulazioni ordinarie, con affissione all'Albo Pretorio del Comune e nel cimitero, preferibilmente durante il periodo di commemorazione dei defunti.
6. Le operazioni di estumulazione ordinaria possono essere eseguite da imprese appositamente incaricate dal Responsabile dell'U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni.
7. Le ossa rinvenute a seguito delle estumulazioni ordinarie possono eventualmente essere raccolte in cassette di zinco da destinare a cellette ossario o a manufatti in concessione, previa domanda dei familiari aventi titolo; in difetto di domanda precedente la scadenza delle concessioni a tempo determinato, le ossa sono collocate in ossario comune.
8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa posa in contenitori di materiale biodegradabile. Il periodo di inumazione è abbreviato al termine minimo di tre anni se non disposto diversamente dal Comune.
9. Nel caso di estumulazioni straordinarie, a richiesta dei familiari aventi titolo, il Responsabile dell'U.O. Servizi Demografici può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa eventuale idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. A richiesta dei familiari aventi titolo, il feretro potrà essere avviato alla cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile.
10. Si applicano alle estumulazioni ordinarie e straordinarie le disposizioni contenute nell'art. 20 del regolamento regionale.
11. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite estumulazioni quando si tratta di cadaveri portatori di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
12. Quando è accertato che si tratta di persona morta di malattia infettiva – diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte.
13. Per le estumulazioni (ordinarie, straordinarie, traslazioni) non vi è più l'obbligo della presenza da parte dell'incaricato dell'ASL competente, il cui intervento può comunque essere richiesto dal Comune in caso di eventuale pregiudizio per la salute pubblica.
14. In ogni tempo il **Responsabile dell'U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni** potrà ordinare che vengano estumulate e, quindi, inumate d'ufficio cadaveri tumulati in manufatti in concessione ogni qualvolta fossero accertate esalazioni moleste o spandimento di materie organiche, salvo che si possano reperire o diffidare i familiari aventi titolo a provvedere d'urgenza, a propria cura e spese.

Articolo 36 - Raccolta ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere, di regola, depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura in concessione da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario o manufatti in concessione o a cappelle e tombe di famiglia.
2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un sepoltura in concessione ove sia stato o sia da tumulare un altro cadavere. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto e la data di nascita e di morte (se noti).

3. Qualora venga richiesta dai familiari aventi titolo la conservazione dei resti in loculo o in tomba privata, o cappella di famiglia, la relativa aggiunta della cassetta è subordinata al pagamento di specifica tariffa .

Articolo 37 - Oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione

1. Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie sono a carico del Comune.
2. La conservazione dei resti ossei in ossario o in sepoltura in concessione, richiesta dai familiari aventi titolo, è subordinata al pagamento di specifica tariffa. L'onere relativo alla traslazione è a carico dei richiedenti.
3. Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione straordinarie (compreso lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali) sono a carico dei richiedenti.

Articolo 38 - Oggetti personali recuperati

1. Gli oggetti rinvenuti nel corso di esumazioni od estumulazioni sono consegnati dal Responsabile dell'U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni ai familiari aventi titolo. Della consegna deve essere redatto processo verbale in duplice esemplare, uno da rilasciare ai familiari e l'altro deve essere conservato agli atti dell'U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni;
2. Gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni, qualora non fosse possibili identificare o reperire i familiari aventi titolo, devono essere consegnati al Responsabile dell'U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi titolo per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, il Comune potrà provvedere ad alienarli.

Articolo 39 - Disponibilità dei materiali e delle opere installate sulle sepolture

1. I materiali e le opere che, al momento dell'estinzione della concessione, risultino installate **sopra** le sepolture in concessione, singole o multiposto, sia predisposte dal Comune che dai privati, devono essere rimosse dalla sepoltura con oneri a carico del concessionario o degli aventi diritto alla concessione.
2. Qualora il concessionario o gli aventi diritto alla concessione non provvedano, entro il termine di 30 giorni, alla rimozione, I materiali e le opere di cui al primo comma del presente articolo, passano, in proprietà, al Comune che può alienarli, impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero.
3. Su richiesta del concessionario o degli aventi diritto alla concessione, il Comune può autorizzare gli stessi al riutilizzo dei materiali e delle opere indicate al primo comma del presente articolo, per la loro installazione su altra sepoltura in concessione propria o di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e l e opere risultino in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura su cui si intende utilizzarli.

CAPO III - CREMAZIONE

Articolo 40 - Cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri

1. Il Comune di Caponago non dispone di impianto di cremazione e, pertanto, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino, così anche i familiari del defunto per il quale è richiesta l'autorizzazione alla cremazione.
2. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere è rilasciata, a richiesta dei familiari aventi titolo, ai sensi dell'art. 12 del regolamento regionale n. 6/2004 ([20]).
3. La operazioni relative alla cremazione di un cadavere e alla raccolta delle relative ceneri devono rispettare quanto prescritto dall'art. 80 del D.P.R. 285/1990 ([21]).
4. A richiesta dei familiari aventi titolo e in base ad apposita concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposito ossario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura in concessione o in ossario comune.
5. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è disposta ai sensi dell'art. 14 del regolamento regionale n. 6/2004 ([22]).

([20]) ***art. 12 del regolamento regionale n. 6/2004:***
1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), previo accertamento della morte effettuato dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo su modulo approvato dalla Giunta regionale.
2. Qualora gli aventi titolo abbiano dichiarato all'ufficiale di stato civile del comune di loro residenza la volontà di procedere alla cremazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, lo stesso, nelle forme previste dalla legge, trasmette il processo verbale all'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, anche per via postale, telefax o telematica.
3. Nei casi di indigenza, stato di bisogno della famiglia, disinteresse dei familiari, l'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso informa il comune di ultima residenza del defunto dell'autorizzazione alla cremazione rilasciata, affinché provveda al pagamento della cremazione.
4. Per le ossa contenute nell'ossario comune la cremazione è disposta dal comune nel cui territorio è situato l'ossario.
5. Il prelievo di campioni biologici ed annessi cutanei, come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 130/2001, è effettuato da personale e secondo modalità definiti dal direttore generale competente.
6. Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di sostanze radioattive a livelli superiori a quelli che determinano le condizioni di non rilevanza radiologica di cui all'allegato I del d.lgs. 230/1995. Le valutazioni del caso sono effettuate dalla ASL, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA.

([21]) ***art. 80 – comma 1 - del DPR n. 285/1990:***
1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.
2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.
4. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite dai regolamenti comunali.
5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.
6. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

([22]) ***art. 14 del regolamento regionale n. 6/2004:***
1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.
3. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.
6. I soggetti di cui al comma 3 presentano al comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, il documento di cui all'articolo 7, comma 5, della legge regionale, secondo il modello approvato dalla Giunta regionale, dal quale risultano le generalità e la residenza di chi prende in consegna l'urna. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.
7. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.
8. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

6. La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi dell'art. 13 del regolamento regionale n. 6/2004 ([23]), potrà essere effettuata dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto.
7. La dispersione delle ceneri è ammessa in aree eventualmente destinate all'interno del cimitero, in natura (non su terreni di proprietà del Comune di Caponago esterni al cimitero) o in aree private all'aperto (con il consenso del proprietario).

([23]) ***art. 13 del regolamento regionale n. 6/2004:***
1. La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui si trova il cimitero.
2. Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato il documento di cui all'articolo 7, comma 5, della legge regionale, secondo il modello approvato dalla Giunta regionale, in cui sono indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il luogo ove le ceneri sono disperse secondo l'articolo 7, comma 2, della legge regionale.
3. Copia del documento di cui al comma 2 è conservata presso l'impianto di cremazione e presso il comune ove è avvenuto il decesso; una copia viene consegnata alla persona cui le ceneri sono affidate.
4. La dispersione delle sole ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla legislazione vigente.
5. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.
6. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1

CAPO IV - CONCESSIONI

Articolo 41 - Sepolture private

1. Nel cimitero di Caponago possono essere concessi in diritto d'uso:
   a. Aree per la costruzione di cappelle di famiglia;
   b. Aree per le sepolture a sistema di tumulazione, sia individuali che multiposto;
   c. Aree per le sepolture individuali a sistema di inumazione;
   d. Manufatti per le sepolture a sistema di tumulazione, sia individuali che multiposto.
   e. Manufatti per la conservazione delle ossa e delle ceneri (ossario ipogeo);

Articolo 42 - Tipologia di concessioni

1. Le concessioni possono riguardare aree complete di manufatto, con l'onere da parte del concessionario di corrispondere al Comune la specifica tariffa .
2. Nella determinazione delle tariffe di concessione di manufatti cimiteriali, la Giunta Comunale tiene conto della tipologia della tipologia del manufatto dato in concessione, della durata della concessione medesima.
3. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali.
4. Ogni concessione del diritto d'uso di manufatti, compresa la loro proroga o rinnovo, deve risultare da apposito atto pubblico contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
   a. il soggetto (cioè il concessionario);
   b. la durata della concessione;
   c. le modalità di esercizio del diritto di sepoltura;
   d. le persone destinatarie della concessione ai sensi dell'art. 46**;**
   e. individuazione dell'oggetto della concessione (loculo, tomba di famiglia, area, ecc.);
   f. il numero posti realizzati o realizzabili;
   g. gli obblighi ed oneri cui é soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca;
   h. le clausole risolutive;
5. In caso di mancata firma del contratto di concessione da parte del privato, la concessione decade di diritto e la somma già versata sarà trattenuta;
6. Alle sepolture private contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni;
7. Per quanto non previsto dal presente regolamento comunale vale quanto stabilito dal Capo V del regolamento regionale e dal Capo XVIII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Articolo 43 - Concessionario ed utilizzo delle sepolture

1. Le sepolture possono essere date in concessione a persone fisiche, anche in solido tra loro, e ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche o ad enti morali che siano rappresentative di comunità di persone tra loro legate da un evidente spirito di appartenenza ad una collettività;
2. In caso di pluralità di concessionari o, successivamente, di eredi aventi diritto alla concessione, ogni atto relativo alla sepoltura è concordato tra gli stessi. Ove uno degli aventi diritto alla concessione richieda o adotti delle disposizioni relative ad una sepoltura, deve agire con il preventivo consenso di tutti gli aventi diritto e, di conseguenza, il Comune rimane estraneo ad ogni controversia tra gli stessi;

3. Il concessionario o gli aventi diritto alla concessione non può disporre della sepoltura in maniera difforme da quanto previsto dal presente Regolamento e dall'atto di concessione. In particolare il diritto d'uso della sepoltura non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario é nullo di diritto;
4. Il richiedente la sepoltura in nuova concessione è tenuto al versamento, da effettuare entro 10 giorni dalla richiesta, degli importi dovuti dallo stesso sia per la tariffa di concessione, sia per le spese di stipulazione
5. La stipula dell'atto di concessione è effettuata nella forma dell'atto pubblico; la sottoscrizione dell'atto deve essere effettuata entro 30 giorni dal versamento degli importi dovuti dal concessionario sia per la tariffa di concessione, sia per le spese di stipulazione;
6. Il concessionario e gli aventi diritto alla concessione sono tenuti a dare notizia al Comune di eventuali cambiamenti di indirizzo.

Articolo 44 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 ([24]).
2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 ([25]).
3. La durata delle concessioni cimiteriali è fissata:
   - **a.** In anni 99 per le aree concesse per la costruzione di cappelle di famiglia;
   - **b.** In anni 50 per le aree concesse per la tumulazione di n. 6 feretri;
   - **c.** In anni 40 per le aree concesse per la tumulazione di n. 4 feretri;
   - **d.** In anni 30 per le aree concesse per la tumulazione di n. 2 feretri;
   - **e.** in anni 10 per le aree concesse per la sepoltura, singola, per inumazione;
   - **f.** in anni 50 per i manufatti ipogei per la tumulazione di n. 6 feretri;
   - **g.** in anni 40 per i manufatti ipogei per la tumulazione di n. 4 feretri;
   - **h.** n anni 30 per i manufatti ipogei per la tumulazione di n. 2 feretri;
   - **i.** in anni 30 per i manufatti ipogei per la tumulazione di n. 1 feretro;
   - **j.** in anni 30 per i manufatti ipogei per feretri di bambini (di età inferiore ad anni 14) per la tumulazione di n. 1 feretro;
   - **k.** in anni 30 per i manufatti epogei per la tumulazione di n. 1 feretro;
   - **l.** in anni 30 per le nicchie ossario;
4. La decorrenza della concessione coincide con:
   - la data di sepoltura del primo cadavere sia per i manufatti individuali che multiposto;
   - la data di sepoltura dei resti mortali o delle ceneri per le nicchie ossario;

([24]) ***art. 92 del DPR n. 285/1990:***
1. Le concessioni previste dall'art. 90 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo
2. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell'art. 98.
3. Con l'atto della concessione il Comune può importare ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.
4. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

([25]) ***art. 98 del DPR n. 285/1990:***
1. In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, coni quali i comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del comune.
2. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento

5. E' consentita, a richiesta del concessionario o dei degli aventi diritto alla concessione, la **proroga** delle concessioni previo pagamento della specifica tariffa "annuale" fissata per ciascuna tipologia di concessione da moltiplicare per gli anni di proroga, solo per:
   - il periodo necessario a garantire, all'ultimo cadavere tumulato in vigenza contrattuale, il compimento del periodo minimo di tumulazione;
   - il periodo necessario a garantire al cadavere tumulato a seguito di estumulazione per far posto al nuovo feretro, il compimento del periodo minimo di tumulazione;

   Pertanto **non è consentita la proroga delle concessioni di nicchie ossario**.
6. E' consentito, a richiesta del concessionario o degli aventi diritto alla concessione, il **rinnovo delle concessioni** di **aree e manufatti, per anni 20 a decorrere dalla stipula dell'atto di rinnovo per un massimo di una volta**, previo pagamento della specifica tariffa fissata per ciascuna tipologia di concessione, per i seguenti motivi:
   - per consentire la permanenza del cadaveri ivi tumulati;
   - per consentire la tumulazione di nuovo cadavere (manufatti vecchi mai occupati ed estinti);
   - per consentire la tumulazione di nuovo cadavere previa estumulazione;
7. Ad eccezione delle concessioni per le cappelle di famiglia, il diritto di concessione decade al momento dell'estumulazione/esumazione del/i cadavere/i o dei resti per cui è stato concesso il posto, salvo quanto previsto dal comma successivo.
8. Quando si **estumula per far posto ad un nuovo feretro**, previo il pagamento della specifica tariffa a cadavere, la durata della concessione a tempo determinato deve essere anche prorogata per il tempo occorrente a garantire al nuovo feretro il compimento minimo di tumulazione, ai sensi dell'art. 20 del regolamento regionale n. 6/2004 (26),
9. Per le proroghe di cui al comma 5, per i rinnovi di cui al comma 6 e per le tumulazioni a seguito di estumulazione di cui al comma 8 del presente articolo vengono determinate apposite tariffe.

---

(26) ***art. 20 del regolamento regionale n. 6/2004:***

1. I turni di rotazione ordinari dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno per favorire i processi di scheletrizzazione sono fissati dal comune ai sensi dell'articolo 9, comma 8, lettera b), della legge regionale.

2. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno dieci anni se i loculi sono aerati o venti anni se i loculi sono stagni.

3. Quando si estumula per far posto a un nuovo feretro, la residua durata del diritto d'uso del loculo è pari ad almeno vent'anni per i loculi stagni e dieci anni per quelli aerati, con eventuale prolungamento dell'originaria concessione in uso per il tempo occorrente.

4. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza.

5. Con le pubbliche affissioni di cui al comma 4 viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune, ivi compresa la cremazione.

6. I feretri possono essere esumati o estumulati in via straordinaria prima della scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2, per:

a) ordine dell'Autorità giudiziaria;

b) trasporto in altra sepoltura;

c) cremazione.

7. Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza di personale del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

8. Sul contenitore di esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi utilizzato per il trasporto sono riportati il nome, il cognome e la data di morte del defunto.

9. Gli esiti di fenomeni trasformativi con parti molli o comunque in condizioni tali da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie sono riposti in contenitori idonei alla destinazione. Per i trasporti al di fuori del cimitero, detti contenitori o i loro rivestimenti devono essere fatti in modo da evitare perdite di materiale organico.**(8)**

10. È consentito utilizzare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché immediatamente all'esterno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, come da dichiarazione del produttore, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

11. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

12. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

13. Le esumazioni e le estumulazioni sono regolate dal comune, secondo criteri su cui esprime il proprio parere l'ASL competente, da rendere entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi inutilmente i quali il parere s'intende favorevole.

14. Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono a carico di chi le ha richieste o disposte.

Articolo 45 - Modalità di concessione

1. La concessione in uso di manufatti, singoli o multipli, ipogeo o epigeo e di aree per inumazione o tumulazione avviene solo in presenza di feretro da inumare/tumulare o in presenza di resti mortali o ceneri da custodire;
2. La concessione in uso di nicchie ossario avviene solo in presenza di resti mortali o ceneri da custodire o in occasione di programmate esumazioni o estumulazioni;
3. L'assegnazione di aree per tumulazione e dei manufatti, singoli o multipli, ipogeo o epigeo e di nicchie ossario è effettuata, relativamente a ciascuna tipologia, seguendo la numerazione progressiva assegnata dal **Responsabile dell'U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni.** In via prioritaria devono essere assegnate, sempre rispettando l'ordine numerico, partendo, secondo le varie tipologie, dal campo avente la lettera identificativa più bassa o dal manufatto meno recente, le aree o i manufatti che si fossero rese disponibili per qualsiasi motivo. Non è consentita, in nessun caso, la facoltà di scelta da parte del richiedente né l'esercizio di deroghe.
4. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente trasferita agli eredi del concessionario per successione legittima o testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto. La sepoltura in concessione, in mancanza di aventi diritto alla stessa, rientra nella piena disponibilità del Comune per essere nuovamente concessa in uso secondo le norme vigenti al momento della riassegnazione.
5. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Articolo 46 - Trasformazione delle concessioni

1. A richiesta del concessionario o degli aventi diritto alla concessione, è consentito, solo in presenza del feretro, previo pagamento della specifica tariffa fissata per ciascuna tipologia di concessione, la **trasformazione delle** concessioni di aree per le tumulazioni private, stipulate **sino a tutto il 1971,** per adeguarle, secondo la superficie dell'area oggetto della concessione, a quelle in essere al momento della trasformazione, come di seguito indicato:
   - Aree di m 2 x 1 trasformazione da 1 posto a 2 posti per la durata di anni 30
   - Aree di m 2 x 2 trasformazione da 2 posti a 4 posti per la durata di anni 40
   - Aree di m 2 x 2 trasformazione da 2 posti a 6 posti per la durata di anni 50
   - Aree di m 2 x 3 trasformazione da 3 posti a 6 posti per la durata di anni 50

2. **Non sono previste tariffe specifiche** per i rinnovi di concessioni che devono essere anche trasformate (concessioni di uno o due posti dove, di fatto, sono state tumulate il doppio delle salme prima che fosse obbligatorio l'adeguamento della concessione (sino al 1991)
   Alla richiesta di nuova tumulazione in dette sepolture in concessione sarà necessario verificare il numero dei feretri tumulati e, se esuberanti rispetto alla concessione, provvedere alla estumulazione dei feretri tumulati da oltre 20 anni per rispettare la concessione. Se tale rispetto della concessione non fosse possibile (per impossibilità di estumulare in numero sufficiente o per volontà del concessionario di mantenere tumulati i feretri in numero superiore) occorre fare modifica concessione per aumento posti con conseguente perdita di perpetuità previo pagamento della relativa tariffa prevista per la "trasformazione concessione area privata"

Articolo 47 - Persone destinatarie della concessione

1. Le sepolture in concessione concesse a persone fisiche, **nel rispetto di quanto stabilito** all'Art. **23** del presente Regolamento:
   - sono riservate, relativamente alle concessioni individuali, alla tumulazione del cadavere della persona per la quale viene stipulata la concessione
   - sono riservate, relativamente alle concessioni multiple a due posti, alla tumulazione del cadavere del concessionario, del suo coniuge/convivente more uxorio, dei suoi parenti in

linea retta, dei suoi parenti in linea collaterale entro il terzo grado e dei suoi affini entro il terzo;

- sono riservate, relativamente alle concessioni multiple oltre i due posti, alla tumulazione del cadavere del concessionario, del suo coniuge/convivente more uxorio, dei suoi parenti in linea retta, dei suoi parenti in linea collaterale entro il sesto grado e dei suoi affini entro il quarto grado;

2. Le sepolture private concesse ad enti e associazioni sono riservate alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.
3. Viene comunque riconosciuto lo jus sepulchri al coniuge che, rimasto vedovo, contrae nuove nozze.
4. La indebita tumulazione di soggetti non aventi diritto comporta la rimozione immediata dei cadaveri a cura e spese di chi ne aveva richiesto la sepoltura.
5. Il diritto d'uso del manufatto in concessione può essere limitato dal concessionario alle persone della famiglia da lui prescelte e individuate nell'atto di concessione.
6. La richiesta di tumulazione di cadavere, in vigenza contrattuale, deve essere sempre sottoscritta dal concessionario.
   Nel caso di più concessionari o di più aventi diritto alla concessione, la richiesta può essere presentata anche da uno solo soggetto il quale deve dichiarare, con le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di agire in nome e per conto di tutti gli aventi diritto alla concessione assumendosi ogni responsabilità in caso di dichiarazione mendace lasciando estraneo il Comune da ogni controversia tra i concessionari.

Articolo 48 - Subentro nel diritto di concessione

1. Quando viene a mancare il concessionario (persona fisica) ciascun erede (per successione legittima o testamentaria) gli subentra per intero nella qualità di concessionario e quindi nei diritti e doveri connessi, senza necessità di modificare l'atto di concessione. .
2. Dal subentro sono esclusi i semplici legatari.
3. Gli eredi legittimi o testamentari, entro 12 mesi dal decesso del concessionario, devono designare, dandone comunicazione scritta al Comune, il rappresentante degli aventi diritto alla concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli eredi aventi titolo.
4. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune, per le eventuali comunicazioni inerenti la concessione, potrà scegliere tra gli aventi diritto alla concessione secondo criteri di opportunità.
5. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. Quando il concessionario sia una persona giuridica, le prerogative del concessionario sono esercitate dal legale rappresentante pro-tempore.

Articolo 49 - Rinuncia alla concessione

1. Il concessionario ha diritto di rinunciare, in ogni momento, per iscritto, alla concessione, indipendentemente dalla tipologia di sepoltura.
2. La rimozione dall'area concessa di tutti i feretri ed dei resti mortali in essa custoditi ancorché effettuata per la traslazione degli stessi in altro luogo di sepoltura, è considerata implicita rinuncia alla concessione da parte di tutti i concessionari.
3. La rinuncia espressa o implicita non può essere soggetta a vincoli o condizioni, né essere oggetto di permute, rimborso, indennizzo od altro.
4. In caso di rinuncia espressa o implicita, la sepoltura rientra nella piena disponibilità del Comune.
5. Le operazioni di estumulazione o esumazione e la traslazione dei feretri e dei resti mortali sono a carico del concessionario rinunciante.

Articolo 50 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'amministrazione rientrare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile dell'U.O. Contratti, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso, agli aventi diritto, l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura, in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per la traslazione del cadavere o dei resti mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.
3. Dell'avvio del procedimento di revoca il Responsabile dell'U.O. Contratti darà notizia al concessionario ove noto o, in difetto, mediante pubblicazione all'albo comunale o attraverso gli strumenti ritenuti più idonei, per la durata di 60 giorni, da effettuare almeno un mese prima della revoca, indicando il giorno fissato per la traslazione del cadavere o dei resti mortali. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 51 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
   a. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere o resti mortali per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
   b. al momento dell'estumulazione del cadavere o dei resti mortali per i quali è stato concesso il posto, ad eccezione delle concessioni relative alle cappelle e tombe di famiglia e dei casi in cui è autorizzata l'estumulazione per la successiva tumulazione di un altro feretro (nei soli casi consentiti);
   c. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
   d. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
   e. quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati di cui all'art. 62);
   f. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi titolo o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
   g. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
   h. estinzione degli aventi titolo alla sepoltura (la famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni per curare la manutenzione della sepoltura ad Enti o Istituzioni notificate al Comune a mezzo di ufficiale giudiziario);
   i. quando il richiedente non provveda, entro i termini stabiliti, al pagamento della specifica tariffa di concessione cimiteriale;
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti al comma 1 del presente articolo, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. Nell'atto di diffida il Responsabile dell'U.O. Contratti fissa un termine entro cui il concessionario può formulare osservazioni o deduzioni ovvero assumere impegni atti a rimuovere le circostanze che hanno dato origine all'avvio del procedimento di decadenza.
4. Decorso vanamente il termine previsto dalla diffida, il Responsabile dell'U.O. Contratti pronuncia la decadenza della concessione.
5. Ove il concessionario presenti osservazioni e deduzioni, il Responsabile dell'U.O. Affari Generali – Ufficio Contratti li esamina. Ove li ritenga fondati, dispone l'archiviazione senza provvedimento del procedimento di decadenza. In caso contrario, dopo aver motivato l'insufficienza o l'irrilevanza delle argomentazioni addotte dal concessionario, pronuncia la decadenza della concessione.
6. Ove il concessionario assuma impegni atti a rimuovere le circostanze che hanno dato origine all'avvio del procedimento di decadenza il Responsabile dell'U.O. Contratti sospende il procedimento di decadenza per il tempo necessario all'attuazione degli impegni. Decorso

questo termine, e decorsi anche eventuali periodi di proroga eventualmente concessi, il Responsabile dell'U.O. Contratti verifica l'adempimento degli impegni assunti dal concessionario. Ove tali impegni siano stati concretizzati viene disposta l'archiviazione del procedimento di decadenza. In caso contrario, previo ulteriore invito al concessionario a formulare osservazioni, il Responsabile dell'U.O. Contratti pronuncia la decadenza della concessione.

7. In casi di irreperibilità la diffida e il provvedimento di decadenza vengono pubblicati all'albo pretorio comunale e attraverso gli strumenti ritenuti più idonei per la durata di 30 giorni consecutivi.
8. Annualmente il Responsabile dell'U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni provvederà alla ricognizione di tutte le sepolture in essere che versino nelle condizioni di cui al comma 1, lettere e) ed f) al fine dell'emissione, da parte del Responsabile dell'U.O. Contratti, dei conseguenti provvedimenti di decadenza.

Articolo 52 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile dell'U.O. Contratti disporrà, se del caso, la traslazione del feretro, del contenitore dei resti mortali rispettivamente in campo di inumazione o ossario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli aventi titolo.
2. Successivamente il Comune disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune. Il Comune tornerà in possesso dell'area o del manufatto concesso in uso.
3. Ai titolari delle concessioni per cui è pronunciata la decadenza, nulla è dovuto a titolo di indennizzo. Il Comune si riserva di adire le vie legali contro i suddetti titolari ove, con il loro comportamento, abbiano arrecato danno o pregiudizio al Comune.

Articolo 53 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, fatte salve le proroghe ed i rinnovi di cui al precedente articolo 44), commi 5 e 6 ovvero per mancanza dei soggetti che possano assumere la qualità di concessionario ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 26 del regolamento regionale n. 6/2004 ([27]).
2. Al momento dell'estinzione della concessione il Comune rientra nella piena disponibilità della sepoltura nonché delle opere murarie e dei manufatti istallati, anche a cura dei concessionari, per essere nuovamente concessa secondo le norme vigenti al momento della rassegnazione.

([27]) ***art. 26 del regolamento regionale n. 6/2004:***

1. La soppressione di un cimitero può essere autorizzata a condizione che sia stato predisposto il piano cimiteriale di cui all'articolo 6.

2. La soppressione viene autorizzata dall'ASL, previo sopralluogo e parere dell'ARPA, su richiesta del comune, cui è allegata una relazione tecnica riportante:

a) lo stato delle inumazioni presenti;

b) il piano di trasferimento dei cadaveri, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, di resti ossei;

c) la prevista destinazione e riutilizzo dell'area.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 riporta, oltre alle opportune prescrizioni affinché l'area possa essere destinata ad altri scopi, le condizioni e i termini decorsi i quali l'area può essere riutilizzata.

4. In caso di soppressione del cimitero, le associazioni, gli enti, nonché le persone fisiche concessionarie di posti per sepolture private, hanno soltanto il diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di maggior durata o di perpetuità della concessione estinta, una sepoltura corrispondente a quella precedentemente loro concessa nel cimitero soppresso ed al trasporto gratuito del feretro o dei resti, comprese le operazioni di esumazione ed estumulazione.

5. Fatti salvi i patti speciali stabiliti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990, sono a carico dei concessionari le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e per il trasporto, se curato da impresa di propria scelta.

6. I monumenti e i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano, per la durata della concessione, di proprietà dei concessionari, che li possono trasferire nel nuovo cimitero o in altro luogo, purché non si tratti di opere di interesse artistico, soggette a vincolo.

7. Il comune può disporre di conservare i materiali e i segni funebri di interesse storico o artistico nello stesso luogo, in un altro cimitero o luogo pubblico a sua scelta.

3. Nei casi di cui sopra si applica quanto previsto dal precedente art. 28) - estumulazioni ordinarie.

Articolo 54 - Concessioni pregresse

1. Le concessioni in vigenza contrattuale al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata e la decorrenza della concessione, il regime vigente al momento della stipula.

Articolo 55 - Regolarizzazione delle concessioni in atto

1. Tutte le concessioni in atto non perfezionate, per qualsiasi motivo, con apposito contratto, potranno essere regolarizzate secondo quanto stabilito nei commi successivi.
2. A tal fine, il Responsabile dell'U.O. Contratti notificherà, agli interessati (se non reperibili mediante affissione all'Albo Pretorio e attraverso gli strumenti ritenuti idonei) apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine, non inferiore a 90 giorni, per farne richiesta.
3. Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati dovranno allegare, alla domanda, l'eventuale documentazione, non in possesso del Comune, attestante il diritto alla titolarità della concessione nonché l'originale della quietanza rilasciata dal Tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'Ufficio di ragioneria.
4. La concessione in sanatoria avrà una durata, decorrente dalla prima tumulazione, pari a quella prevista per la medesima tipologia di concessione dal presente regolamento.
5. Nel caso di mancata prova dell'avvenuto pagamento della concessione si dovrà procedere alla rimozione dei feretri e delle cassette dei resti mortali ed il Comune rientrerà nella disponibilità del manufatto. E' fatta salva la facoltà dei parenti dei defunti ivi tumulati, qualora non fosse possibile l'estumulazione o per volontà degli stessi di mantenervi tumulate le salme, di richiedere nuova concessione in uso del manufatto previo pagamento della tariffa vigente per analoga sepoltura .
6. Qualora non si addivenisse alla regolarizzazione della concessione, si procederà analogamente a quanto previsto per la decadenza (articolo 51) del presente regolamento).

Articolo 56 - Tariffe

1. Le tariffe relative alle concessioni e ai servizi cimiteriali di cui al presente regolamento sono approvate con apposito atto della Giunta Comunale.

Articolo 57 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso dell'U.O. Servizi Demografici è tenuto, a seconda dei casi, su supporto cartaceo o informatico, il registro delle autorizzazioni al seppellimento, delle estumulazioni e delle esumazioni effettuate nel Cimitero.
2. Presso l'U.O. Contratti sono depositati, anche per l'accesso agli aventi diritto:
   - **a.** copia del presente regolamento;
   - **b.** l'elenco delle concessioni in vigenza contrattuale relative alle singole sepolture
   - **c.** gli originali delle concessioni cimiteriali in vigenza contrattuale;
   - **d.** l'elenco delle concessioni cimiteriali, o delle inumazioni in scadenza nel corso dell'anno;
   - **e.** l'elenco delle concessioni cimiteriali per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
   - **f.** ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 58 - Registro delle sepolture e Mappa

1. Presso l'U.O. Contratti è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
2. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici e costituisce documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in **mappa** corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale e nella concessione.

Articolo 59 - Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
   a. generalità del defunto o dei defunti;
   b. il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
   c. le generalità del concessionario o dei concessionari;
   d. la data ed il numero dell'atto concessorio;
   e. la natura e la durata della concessione;
   f. le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
   g. le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, cadaveri, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 60 - Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto con mezzi informatici.
2. In ogni scheda saranno riportati:
   a. le generalità del defunto;
   b. il numero della sepoltura.

Articolo 61 - Scadenziario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenzario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile dell'U.O. Contratti è tenuto a predisporre, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno successivo.

CAPO V - PRESCRIZIONI TECNICHE

Articolo 62 - Identificazione delle sepolture – prescrizioni tecniche

1. Ogni fossa, loculo, tomba, nicchia deve essere contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto avente le caratteristiche di cui all'articolo 17 del regolamento regionale n. 6/2004 ([28]).
2. Le sepolture devono essere realizzate nel rispetto delle norme tecniche riportate nel piano Cimiteriale Comunale.
3. Su ogni sepoltura il concessionario ha l'obbligo di collocare una lapide o monumento entro il termine di 90 giorni dalla inumazione/tumulazione. Il progetto per la realizzazione della lapide o monumento deve essere presentato al Responsabile dell'U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni per l'approvazione.
4. Qualora entro 12 mesi dalla inumazione/tumulazione non venisse collocata alcuna lapide o monumento, nonostante le ingiunzioni fatte dal responsabile sopra citato, il Comune provvederà a dichiarare la decadenza della concessione con le modalità di cui agli artt. 51) e 52) del presente Regolamento..

Articolo 63 - Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture in concessione spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Responsabile dell'U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Sono incluse nella manutenzione di cui al comma precedente e sono pertanto a carico dei concessionari:
   a. le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
   b. gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
   c. l'ordinaria pulizia;
   d. gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti;
3. Qualora il concessionario non provveda alle manutenzioni di cui ai commi precedenti entro un anno dalla diffida scritta, il Responsabile dell'U.O. Contratti dichiara la decadenza della concessione, secondo quanto stabilito dai precedenti articoli 51) e 52);
4. Il Comune provvede direttamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dei colombari.

Articolo 64 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni (posa cassoni), posa di monumento e lapidi, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, il concessionario o gli aventi diritto alla concessione debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, il concessionario o gli aventi diritto alla concessione devono munirsi di apposita autorizzazione da rilasciarsi previa richiesta da presentare al

---

([28]) ***art. 17 del regolamento regionale n. 6/2004:***
1. Ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente
resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e
di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto, nonché un identificativo alfa-numerico progressivo fornito dal servizio di accettazione del
cimitero.
2. Il cippo, la lapide o altro supporto, collocati dai familiari o dagli altri soggetti interessati, devono essere conformi alle norme e condizioni
stabilite dal regolamento comunale

Responsabile dell'U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni, corredata dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio della ditta esecutrice delle opere,per attività attinente a quella oggetto dell'autorizzazione e da copia della polizza di assicurazione contro danni a cose e persone avente un massimale di € 1.000.000,00;

3. L'impresa esecutrice dovrà essere iscritta al registro comunale delle ditte autorizzate a svolgere i lavori all'interno del cimitero secondo quanto stabilito dal precedente 29). Copia della autorizzazione rilasciata è consegnata al personale incaricato della vigilanza nei cimiteri;
4. Tutte le autorizzazioni ad eseguire i lavori all'interno del cimitero sono rilasciate solo in presenza di regolare concessione cimiteriale;
5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e attività comunque censurabili;
6. Il personale delle imprese che esegue lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento;
7. Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori, ecc.) ed arredi di proprietà del Comune.

Articolo 65 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.

1. I singoli progetti di costruzione di Cappelle di famiglia devono ottenere l'autorizzazione ex D.Lgs 42/2004 ed il permesso di costruire, dal Responsabile dell'U.O. Edilizia Privata e Urbanistica, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui alle normative nazionali e regionali in materia cimiteriale e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento;
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero dei livelli dei manufatti sia interrati che fuori terra;
3. E' fatto divieto di installare su lapidi essenze arboree e/o arbustive che possono creare pregiudizi ai sepolcri interrati;
4. Qualsiasi tipo di sepoltura non deve avere comunicazione con l'esterno del cimitero;
5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero;
6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate dal Responsabile dell'U.O. Edilizia Privata e Urbanistica, che potrà richiedere il parere della Commissione Edilizia Comunale e/o della Commissione del Paesaggio;
7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata dai soggetti a cui il presente articolo affida la responsabilità secondo il tipo di autorizzazione;
8. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Articolo 66 - Responsabilità

1. I concessionari o gli aventi diritto alla concessione delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Articolo 67 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di cappelle e tombe di famiglia, l'impresa deve recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni;

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta raccolti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente ed in ogni caso secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 68 - Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 69 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni;
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi e prefestivi, salvo particolari esigenze tecniche, previa autorizzazione del Responsabile dell'U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni;
3. Le operazioni di estumulazione ed esumazione possono essere eseguite nella giornata di sabato solo previa autorizzazione da parte del Responsabile dell'U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni

Articolo 70 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma successivo.
2. Quattro giorni prima della ricorrenza dei defunti e fino a quattro giorni dopo, sono vietate l'introduzione e la posa in opera di materiali, monumenti, manufatti e piantumazioni. Durante tale periodo devono essere sospesi i lavori per costruzioni non ultimate, provvedendo alla sistemazione dei materiali; é consentito unicamente eseguire scavi per la tumulazione e inumazione di cadaveri..

Articolo 71 - Vigilanza

1. Il Responsabile dell'U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

Articolo 72 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Altresì il personale del cimitero è tenuto:
   a. a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
   b. a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
   c. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;

d. esercitare durante l'orario di apertura al pubblico una assidua vigilanza, affinché, sia da parte dei visitatori che del personale addetto ai lavori privati, venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni alla proprietà comunale, né a quella privata, nonché curare che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose;
e. impedire l'ingresso di imprese non autorizzate;
f. segnalare al Comune eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;

3. Al personale suddetto è vietato:
   a. eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
   b. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
   c. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
   d. esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
   e. trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
4. Compete al personale e alle ditte esecutrice dei lavori cimiteriali conformarsi a tutte le procedure previste dalle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti cimiteriali, in particolare quelle indicate nell'art. 21 del regolamento regionale n. 6/2004 ([29]).
5. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare qualora il servizio sia garantito da dipendenti comunali; qualora invece il servizio sia stato appaltato si provvederà ad applicare le sanzioni pecuniarie previste nel capitolato.

Articolo 73 - Registro Giornaliero delle Operazioni Cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui all'art. 52 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 ([30]), il registro, da conservare presso il Cimitero, delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2. Presso il Cimitero, oltre al registro sopra indicato, è esposto al pubblico, ben visibile al pubblico, l'orario di apertura e chiusura;

([29]) ***art. 21 del regolamento regionale n. 6/2004:***
Ai rifiuti da attività cimiteriale, comprese le terre di scavo, si applicano le norme del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179)

([30]) ***art. 52 del DPR 285/90:***
1. Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un servizio di custodia.
2. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
a. le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
b. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
c. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
d. qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Articolo 74 - Servizio di illuminazione elettrica votiva

1. Su ogni tipo di sepoltura è consentita l'illuminazione votiva la cui installazione e gestione è effettuata in economia dal Comune o data in concessione ad una ditta privata;
2. Sulle lapidi di loculi in colombaro, nicchie ossario è consentita esclusivamente l'illuminazione votiva gestita dal Comune.

Articolo 75 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del cimitero comunale può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il la Giunta Comunale potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, cadaveri, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità. Per le medesime finalità l'Amministrazione Comunale potrà destinare nel cimitero comunale aree o manufatti per la sepoltura di salme, cadaveri o resti di "cittadini benemeriti".

CAPITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 76 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. E' fatta salva la durata e la decorrenza delle concessioni in vigenza contrattuale al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 77 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (manufatti ipogei o epigei singoli o multiposto) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso, rispettivamente, di tutti i familiari aventi titolo del defunto aventi titolo e del concessionario o degli aventi diritto alla concessione..
2. In caso di contestazione, l'amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
4. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il Comune.
5. Tutte le eventuali spese derivanti e connesse alle controversie tra privati sono integralmente e solidamente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui si risolve la controversia.

Articolo 78 - Emanazione degli atti previsti dal regolamento

1. Ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento ed ogni altro analogo adempimento spetta al Responsabile dell'U.O. specificata nel regolamento stesso senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale;
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al responsabile dell'U.O. competente su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del consiglio comunale o del sindaco, ai sensi degli artt. 42, 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Articolo 79 - Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste da norme speciali, per le violazioni al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dalla legge regionale n. 33/2009 e s.m.i.
2. Per le violazioni al presente regolamento, non altrimenti disciplinate dalla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., si applica, ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.
3. La sanzione da comminarsi verrà determinata tenuto conto, in particolare, della gravità della violazione, dell'eventuale recidività dell'agente, dell'entità dei danni eventualmente arrecati.

4. Le trasgressioni alle norme del Regolamento sono accertate dagli organi competenti svolgendo tutte le attività di cui agli artt. 13, 14, 15 e 17 della L. 689 del 24.11.1989 e s.m.i.

Articolo 80 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo i tempi e le procedure previste dall'art. 7 dello Statuto Comunale.
2. Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente e ogni altro atto dell'Amministrazione Comunale contrario al presente regolamento sono abrogati dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali e regionali vigenti in materia di Polizia Mortuaria.

Il presente Regolamento Comunale è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 6 marzo 2015 divenuta esecutiva in data 15 aprile 2015 .

Dalla Residenza Municipale, 16 aprile 2015

IL SINDACO
BUZZINI Monica

COMUNE DI CAPONAGO * Prov. di Milano *

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALPIETRO Dott. Fulvia

Copia del presente Regolamento Comunale è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni a partire dal 16 aprile 2015 al 1° maggio 2015.

Dalla Residenza Municipale, 6 maggio 2015

COMUNE DI CAPONAGO * Prov. di Milano *

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALPIETRO Dr. Fulvia

Il presente Regolamento Comunale è entrato in vigore in data 2 maggio 2015

Dalla Residenza Municipale, 6 maggio 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALPIETRO Dr. Fulvia

COMUNE DI CAPONAGO * Prov. di Milano *